

Repertorio n. 36945 —

Raccolta n. 14127 —

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' -----

----- "MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L." -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno undici dicembre duemilaquattordici in San Benedetto del Tronto nel mio studio, alle ore 19,40, -----

----- 11 dicembre 2014 -----

Avanti a me dott. Sergio Lenhardy, Notaio in San Benedetto del Tronto, con studio in via Fiscaletti n. 16, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, -----

----- è presente il signor: -----

- VITTORI Eugenio, nato a Montedinove (AP) il 12 aprile 1958, il quale interviene al presente atto quale amministratore unico e legale rappresentante della società "MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.", con sede in Montedinove (AP), via Roma n. 2, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ascoli Piceno 02049010446, capitale sociale euro 15.000,00 (quindicimila), interamente versato. -----

Il costituito, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti: -----

- 1) modifiche dello statuto sociale e sua riformulazione; -----
- 2) deliberazioni consequenziali; -----

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue. -----

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, il costituito signor VITTORI Eugenio il quale -----

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

il 15 DICEMBRE 2014 c.n. 3299 Serie 11

L'imposta di € 356,00

di € ..... per Trascr., è stata corrisposta, ai sensi del D.L.vo n°237/1997.

----- c o n s t a t a -----

- che è presente l'intera compagine sociale in persona di Del Duca Antonio, quale Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montedinove (AP), in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 5 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; -----

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso costituito, amministratore unico; -----

- che è presente il Sindaco Unico in persona del signor GASPARRINI Enrico; -----  
e previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti -----

----- d i c h i a r a -----

la presente Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e perciò idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Prende la parola il Presidente, il quale espone il contenuto della delibera del Consiglio Comunale, allegata in copia conforme al presente verbale, nella quale sono indicate le modifiche da apportare allo statuto, con la loro motivazione, che concernono riassuntivamente: -----

-- la previsione che la società possa essere partecipata esclusivamente dal Comune di Montedinove; -----

-- l'oggetto sociale per il quale, da un lato, viene precisato che esso attiene alla produzione di servizi di interesse generale e di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali del Comune, e dall'altro vengono previste nuove attività, per le quali viene specificamente valutata e motivata la loro riconduzione ai sopra indicati generi di attività, e cioè di produzione di servizi di interesse generale e di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali del Co-

mune; -----  
-- l'intrasferibilità della partecipazione sociale; -----  
-- la modifica dei poteri dell'organo amministrativo; -----  
-- la modifica della disciplina circa l'organo di controllo e di revisione, in adeguamento  
alla nuova formulazione dell'art. 2477 c.c., come introdotta dall'art. 35 d.l. 572012  
convertito nella legge 35/2012; -----  
-- la modifica della disciplina riguardante il cosiddetto "controllo analogo". -----

La delibera del Consiglio Comunale come sopra allegata, contiene, in allegato, il testo dello statuto come risultante dalle modifiche proposte, del quale viene data lettura.

Il signor Gasparrini Enrico, nella qualità di Sindaco unico, esprime parere favorevole alle prospettate modifiche. -----

Quindi, l'assemblea, all'unanimità, -----

----- **DELIBERA** -----

- di approvare le modifiche allo statuto sociale, come risultanti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 5 dicembre 2014, allegata in copia conforme al presente verbale; -----

- di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, come allegato alla delibera di Consiglio Comunale più volte citata e come letto in assemblea; -----

- di conferire al signor VITTORI Eugenio i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera. -----

Non essendovi null'altro a deliberare, la presente assemblea viene sciolta e sono le ore 20,00. -----

-----  
Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" il nuovo testo dello statuto sociale. --

Io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su *quattro* facciate di *un* fogli e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore 20,10. -----

*V. Mori & c.*

*Augusto Mori*





ALLEGATO "A"  
ALL'ATT. 14/127  
DI RACCOLTA

## COMUNE DI MONTEDINOVE Provincia di Ascoli Piceno

---

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 63 DEL 05-12-14  
-----

OGGETTO: SOCIETA' MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL - MODI=  
FICA STATUTO

-----  
L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 12:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

DEL DUCA ANTONIO	P	TILLI ERNESTO	P
VAGNETTI ERALDO	P	TANCREDI RENZO	P
MAZZONI GIANFRANCO	P	ANGELINI ANDREA	P
ANTOGNOZZI ALBERTO	P	POLINI CARLO	A
GIURGILA IONELA	A	CAPRIOTTI OSCAR	A
ROMANELLI FRIDA	P		

=====

Assegnati n.11 In carica n.11 Assenti n.[ 3] Presenti n.[ 8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2010 si decideva di :
  1. di procedere alla costituzione di una Società a Responsabilità limitata denominata "Montedinove Energia e Futuro S.r.l.", per la valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale con capitale sociale di euro 15.000,00 sottoscritto nelle forme di legge, dando atto che la stessa svolgerà attività strumentali per conto del Comune;
  2. di autorizzare il Sig. Del Duca Antonio nato a Montedinove il 28.09.1957 Responsabile della Ragioneria, in nome e per conto del Comune di Montedinove,
    - a) ad intervenire all'atto costitutivo della società unipersonale "MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.r.l. con sede in Montedinove, Via Roma n. 2, capitale sociale euro 15.000,00 (quindicimila/00) che sarà interamente sottoscritto e versato in denaro dal Comune di Montedinove, con durata fino al 31 dicembre 2050, avente per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso, società controllate e/o collegate, delle attività inerenti alla Gestione integrata delle risorse energetiche, e Gestione integrata dei servizi ambientali, come meglio specificato nella bozza di statuto che si allega alla presente delibera per farne parte integrante,
    - b) a nominare per l'amministrazione della Società un Consiglio di amministrazione della società, che durerà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e con possibilità di rinnovo, nelle persone dei Signori Vittori Eugenio nato a Montedinove il 12.04.1958, ed ivi residente in C.da Lapedosa snc, Pallottini Antonio nato a Montedinove il 18.07.1948 ed ivi residente in Viale G. Del Duca n. 7 e Egidi Terenzo nato a Montelparo il 30.07.1948 e residente in Montedinove in C.da Croce Rossa n. 9;
    - c) a sottoscrivere lo statuto sociale in conformità alla bozza allegata;
    - d) a fare tutto quanto altro utile e necessario per la legale costituzione della società;
    - e) a conferire al Sindaco tutti i più ampi poteri per intervenire nell'atto costitutivo della Società ivi compreso il potere di apportare all'atto costitutivo ed allo statuto tutte le modifiche formali ritenute necessarie/opportune per la valida costituzione della Società, nulla escluso o eccettuato.
- Con atto notarile del 19.04.2010 repertorio 22513 – Raccolta 7038 registrato ad Ascoli Piceno il 03.05.2010 al n.1853 Serie 1T veniva costituita la Società Montedinove Energia e Futuro srl e adottato il relativo statuto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 2011 si prendeva atto che, "relativamente alle attuali partecipazioni azionarie, si è accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, ovvero che le stesse sono finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Montedinove e strettamente necessarie a tale scopo e si stabiliva pertanto, che possono essere mantenute le società e partecipazioni societarie tra cui la Montedinove Energia;

### RILEVATO CHE:

- la legge 147/2013 ha abrogato il comma 32 dell'art.14 co.32 DL 78/2010 nonché i commi 1-2-3 3 sexies – 9- 10 – 11 dell'art.4 del DL 95/2012 che imponeva limiti al possesso di partecipazioni societarie nonché obblighi di dismissioni;
- l'art.3 comma 27 della Legge 244/2007 dispone:

*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non **strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

- l'art.4 co.8 DL 95/2012:

*A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui.*

**RICHIAMATO** altresì l' **Art. 112. Servizi pubblici locali** del TUEL ai sensi del quale:  
*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*

In tal senso il Consiglio di Stati ha specificato che :

- "per <<servizio pubblico>> si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi" (Cons. di Stato n. 2605/2001);

"per <<servizio pubblico locale>> si intende qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale" (Cons. di Stato n. 2024/2003).

**RICHIAMATO** lo statuto comunale ed in particolare l'art.2 (*Finalità*) dove si impegna il Comune a promuovere la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi e a curare [...] la valorizzazione del patrimonio storico e culturale la salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento a territorio agricolo e boschivo, corsi d'acqua, centro storico, tradizioni e usi civici, anche collaborando con altri soggetti e (art.25) scegliendo la forma di gestione dei servizi più efficiente, efficace ed economica.

**CONSIDERATO** che la società Montedinove Energia e Futuro può essere considerata una società nata per gestire servizi di interesse generale e comunque necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

**RILEVATO** che negli ultimi anni sono notevolmente cresciute le esigenze dell'Ente e della collettività con una richiesta e quindi un bisogno sempre più forte di offrire nuovi servizi a carattere non redditivo a favore della cittadinanza; il Comune non riuscendo più a far fronte con le proprie risorse umane e con i mezzi a disposizione, alle continue istanze di intervento esterno, si è avvalso del supporto della società Montedinove Energia e Futuro in linea con quanto previsto dall'art.112 del TUEL garantendo l'efficienza dei servizi pubblici in essere e istituendone di nuovi.

Al contempo il Comune è cresciuto a livello turistico, caratterizzandosi per numerose manifestazioni locali legate alla produzione di colture tipiche quali la mela rosa,

ritrovandosi ad accrescere le proprie iniziative culturali e ricreative, e dovendo fornire servizi ulteriori sul piano turistico e ricettivo;

**RILEVATO CHE** la società MONTEDINOVE ENERGIA e FUTURO SRL , dalla sua costituzione, ha chiuso i propri bilanci sempre in positivo, ha mantenuto negli anni una corretta gestione conformemente alla normativa anche comunitaria in tema di "in house providing", ha operato ad esclusivo vantaggio del solo socio pubblico Comune di Montedinove e nei limiti dei confini territoriali dello stesso;

**RITENUTO** opportuno a questo punto, vista l'indispensabile supporto offerto dalla società partecipata, conformarne l'assetto alle mutate esigenze dell'Ente e della collettività rivedendo lo statuto ed in particolare l'oggetto sociale così da permettere l'acquisizione gestionale di nuovi servizi di interesse generale e comunque sempre **strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;**

**RITENUTO** anzitutto opportuno rivedere le finalità della Società conformemente a tutta la normativa e giurisprudenza, anche comunitarie, in materia, integrando l'art.3 nel seguente modo:

*La finalità della società è quella di produrre beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Montedinove e di produrre servizi di interesse generale del Comune di Montedinove, ai sensi e nel rispetto della normativa di settore.*

**RITENUTO** quindi di prevedere , nell'ottica dell'attività già iniziata dalla società, l'integrazione della lettera A dell'art. 3 vigente statuto modificandola col seguente periodo:

**A) Gestione integrata delle risorse energetiche; a titolo semplificativo ma non esaustivo: solare, idroelettrica, eolica, geotermica, biomassa, biomassa da vegetale, biomassa da rifiuti vegetali, biomassa secca, con particolare riferimento alla loro realizzazione, gestione ed attività connesse;**

il campo energetico è sicuramente uno dei settori che più si presta a continue innovazioni, anche tecnologiche, per cui si ritiene opportuno allargare la gamma delle risorse energetiche sulle quali poter intervenire;

#### **CONSIDERATO:**

- che fra le finalità istituzionali dell'Ente vi è quella di garantire servizi di primaria importanza, indispensabili anche per la collettività;
- che tra questi servizi e attività può essere collocata: la **"gestione di impianti di distribuzione di carburanti;**

infatti con la cessazione dell'attività della ditta "Libetti Fosca" avvenuta in data 31/12/2012, sul territorio di Montedinove non vi è più un distributore di carburati e ciò comporta gravi disagi per la collettività di Montedinove , oltre naturalmente alla difficoltà di approvvigionamento per il parco automezzi dell'amministrazione comunale; d'altro canto nessuna azienda ad oggi ha manifestato interesse alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburati e lubrificanti nel territorio di Montedinove nella considerazione dell'onere dell'investimento e della scarsa redditività dell'impresa;



- che ulteriori servizi indispensabili e comunque necessari al perseguimento delle finalità istituzionali possono essere considerati i seguenti:

- servizi sociali rivolti alla collettività;

- valorizzazione del patrimonio storico e culturale, delle tradizioni e degli usi del Comune di Montedinove, anche finalizzata all'attività di accoglienza turistica;

- salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento al territorio agricolo e boschivo

**RITENUTO** inoltre di dover eliminare dall'art.20, quarto periodo l'ultimo punto che individua tra gli atti di straordinaria amministrazione le operazioni di spesa superiore a €. 5.000,00 e questo al fine di rendere la gestione della società meno condizionata e più operativa.

**RITENUTO** altresì di rivedere l'art.24 sul controllo analogo in modo da renderlo conforme a tutta la normativa e giurisprudenza comunitaria nel frattempo intervenuta;

**RITENUTO** infine di semplificare gli art.5 e 6 scorporando periodi superflui e di adattare tutti gli articoli dello statuto in modo da far rilevare che la società è partecipata dal Comune che è e rimane unico socio;

**CONSIDERATO CHE**, in base alle recenti pronunce giurisdizionali, sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che, per obbligo di legge o per disposizione statutaria/regolamentare del Comune, prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche agli esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

**RILEVATO che** i servizi integrativi da contemplare nell'oggetto sociale della MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO non hanno rilevanza economica laddove gestiti in maniera anche potenzialmente non redditiva:

- 1) per il servizio di gestione impianti carburanti si è deciso di applicare tariffe minime a sostanziale copertura dei costi gestionali cosicché lo stesso servizio non appare contendibile sul mercato;
- 2) lo stesso dicasi per gli ulteriori servizi gestibili quali quelli sociali, turistico culturali, di salvaguardia dell'ambiente comunale, che non presentano margini di potenziale redditività e che saranno comunque gestiti senza assicurare utili d'impresa ma al solo fine di sopperire alla carenza di risorse da parte dell'Ente.

**CHE** i servizi di cui sopra sono indubbiamente di utilità e promozione anche sociale per la comunità locale che potranno essere svolti anche per sopperire alla mancanza sia di risorse dell'Amministrazione Comunale che di investimenti della comunità;

**RICHIAMATA** una recente sentenza del Tar Lombardia - Brescia n.558 del 2013 dove si legge:

*Osserva il Collegio che, nel nuovo contesto, le amministrazioni possono certamente adempiere alle funzioni di interesse pubblico delle quali sono istituzionalmente attributarie, affidandone la gestione a terzi tramite procedure ad evidenza pubblica: nel caso di appalti pubblici sono tenute a rispettare le direttive 2004/18 e 2004/17 e gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre nel caso di concessioni assumono rilievo i principi di pubblicità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e di trasparenza.*

*Il diritto comunitario, tuttavia, consente alle amministrazioni pubbliche di espletare le medesime funzioni mediante propri strumenti amministrativi, tecnici o di altro tipo, senza necessariamente far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi, e in tali casi non sussistono i presupposti per applicare le norme comunitarie a tutela della concorrenza. La Corte costituzionale (sentenza 28/3/2013, n. 50) ha di recente statuito che "La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri "autoprodurre" beni, servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una "relazione organica" (cosiddetto affidamento in house). Allo scopo di evitare che l'affidamento diretto a soggetti in house si risolva in una violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, la stessa Corte ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza a due condizioni. La prima è che l'ente pubblico svolga sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la seconda è che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico (sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal).*

*La recente giurisprudenza condivide queste posizioni. Il Consiglio di Stato (sez. VI - 11/2/2013 n. 762; si veda anche in proposito T.A.R. Lazio Latina - 28/2/2013 n. 207) ha affermato che "Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, d.l. n. 138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house". Nel fare proprio tale indirizzo, il T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 11/4/2013 n. 1925 ha sostenuto che "... la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione".

**RILEVATO** pertanto che il modello dell' *in house providing* non ha più carattere di eccezionalità per i servizi pubblici con rilevanza economica e quindi a maggior ragione è uno strumento e modello organizzativo pienamente utilizzabile per i servizi privi di rilevanza economica come quelli sopra descritti e da inserire in sede di modifica statutaria.

**PRECISATO** che non ci si sottrarrà comunque, in sede di eventuale affidamento dei servizi suddetti dalle valutazioni comparative e dai rilievi di efficienza ed economicità indicate dal TAR Campania;

**RITENUTO** di dover comunque garantire il rispetto della normativa comunitaria per quanto attiene alle società in house attraverso un adeguato sistema di controllo analogo;

**RITENUTO** altresì, che questo Consiglio Comunale, con cadenza annuale in occasione del bilancio di previsione, debba provvedere ad una puntuale verifica del permanere delle condizioni irrilevanti ai fini della concorrenza;

**VISTE e VALUTATE** le proposte di modifica allo statuto della Montedinove Energia e Futuro srl così come risultano dall'allegato statuto riportante le suddette modifiche ed in particolare quelle relative all'art.3 destinate ad integrare l'ambito di operatività della società, all' art.20 sulla soppressione dell'ultimo punto dell'ultimo periodo, e quelle di cui all'art.24 relativamente al controllo analogo;

**CONSIDERATO** che le modifiche proposte si conformano alle esigenze ben motivate in premessa;

**RITENUTE** le modifiche meritevoli di approvazione;

**VISTO** inoltre il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTA** l'urgenza di provvedere;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili di Area in merito alla regolarità tecnica e contabile;

A seguito di votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 8

Astenuti n. 0

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

## **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di approvare la proposta di modifiche dello Statuto della Società MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO srl che sono riportate nell'allegato schema di statuto risultante dalla modifiche introdotte e pertanto,
- 3) Di approvare il nuovo allegato testo di Statuto, recependo le modifiche come richiamate in premessa;
- 4) Di conferire mandato al Responsabile competente dell'Area Tecnica o suo delegato ad intervenire nella Assemblea Straordinaria dei soci per dare esecuzione al deliberato consenso alle suddette modifiche al vigente Statuto

Societario e quindi all'approvazione del nuovo testo dello Statuto Societario, senza che egli possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri, autorizzandolo ad apportare all'assunta deliberazione tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dal Notaio;

- 5) Di dare atto che, seguito delle modifiche apportate, restano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) Il capitale resta interamente pubblico e la società è partecipata esclusivamente e direttamente dal Comune;
  - b) Sono previsti idonei strumenti di «controllo analogo»;
  - c) La società non ha né acquisisce «vocazione commerciale».
  
- 6) Di dare atto che, questo Consiglio Comunale, con cadenza annuale in occasione del bilancio di previsione, provvederà ad una puntuale verifica del permanere delle condizioni irrilevanti ai fini della concorrenza.

Inoltre con successiva votazione palese resa per alzata di mano,

Presenti n. 8

Astenuti n. 0

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L. 267/2000.

Allegato "

" all'atto a Rep.n.

**STATUTO**  
della Società  
**"MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L."**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

**Art.1**

E' costituita una società a responsabilità limitata il cui unico socio è il Comune di Montedinove denominata **"MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L."** società in house.

**Art.2**

La società ha sede nel Comune di Montedinove all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze tanto in Italia che all'estero, determinandone le modalità e le forme di gestione e funzionamento.

**Art.3**

La finalità della società è quella di produrre beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Montedinove e di produrre servizi di interesse generale del Comune di Montedinove, ai sensi e nel rispetto della normativa di settore.

Pertanto la Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, nei limiti in cui siano riconducibili alle attività sopra enunciate, e precisamente:

- A) Gestione integrata delle risorse energetiche; a titolo semplificativo ma non esaustivo : solare, idroelettrica, eolica, geotermica, biomassa, biomassa da vegetale, biomassa da rifiuti vegetali, biomassa secca, con particolare riferimento alla loro realizzazione, gestione ed attività connesse;
- B) Gestione integrata dei servizi ambientali;
- C) Realizzazione, messa in esercizio e gestione degli impianti tecnologici, che siano necessari o funzionali, allo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere A) e B) .

La Società può operare , oltre che nelle attività indicate alle lettere A), B) e C) - anche in settori integrativi o ulteriori finalizzati alla produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, ambientale e civile della comunità locale con particolare riferimento ai settori di seguito elencati. A tal fine vengono indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti settori:

- servizi sociali rivolti alla collettività;
- valorizzazione del patrimonio storico e culturale, delle tradizioni e degli usi del Comune di Montedinove, anche finalizzata all'attività di accoglienza turistica;
- salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento al territorio agricolo e boschivo anche mediante l'attività agricola, di forestazione e di frutticoltura svolta direttamente;
- gestione di impianti di distribuzione di carburanti;
- gestione e manutenzione di:
  - impianti di illuminazione pubblica e di calore;
  - impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
  - strade e segnaletica orizzontale e verticale;

-- fontanelle e idranti;

-- impianti cimiteriali e funerari, scolastici e sportivi;

La Società può inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, qualsiasi attività comunque funzionale, connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di gestione e manutenzione di impianti tecnologici, di studio, di consulenza di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari. Sono comunque escluse tutte quelle attività che la legge riserva a particolari tipi di società o all'esercizio delle professioni liberali.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune.

Nei limiti che sono indicati dalle norme vigenti in materia, la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale o utili per il suo conseguimento; potrà contrarre prestiti e mutui. Potrà altresì, sempre nei limiti previsti dalle norme in vigore, effettuare attività di compravendita di titoli in genere.

In ogni caso l'attività finanziaria non potrà concretizzarsi mai in contatti con il pubblico, nemmeno sporadici, né nell'erogazione del credito al consumo sotto qualsiasi forma.

#### **Art.4**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere anticipatamente sciolta ovvero prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTI SOCI**

#### **DOMICILIO DEI SOCI**

#### **Art.5**

Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e può essere detenuto solo dal Comune di Montedinove.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e crediti nonché mediante conferimento di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

#### **Art. 6**

La partecipazione può essere detenuta dal solo Comune di Montedinove.

La partecipazione è intrasferibile.

La società può acquisire finanziamenti dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 C. C.

#### **Art.7**

Il domicilio del socio, degli amministratori nonché, se esistenti, dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese competente. A tal fine il socio può comunicare agli amministratori anche il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate

all'organo amministrativo che deve aggiornare il registro delle Imprese con le indicazioni comunicate loro dal socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

## ASSEMBLEE

### Art.8

L'assemblea è investita di tutti i poteri ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea sarà convocata per l'approvazione del bilancio, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ovvero laddove eventuali modifiche del codice civile o di leggi in materia fiscale lo consentano.

Essa sarà convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Le assemblee potranno essere tenute anche al di fuori della sede sociale, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana.

### Art.9

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito al socio e da esso ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purchè sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve fissare il luogo, il giorno e l'ora della seduta e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può anche indicare il giorno della seconda convocazione entro i limiti di legge, per il caso che la prima adunanza non riuscisse valida.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Sono riservate alla competenza del socio:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, la nomina e/o la revoca degli amministratori nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di scelta di tale organo amministrativo;
- b) la nomina, nei casi previsti dalla legge dei sindaci;
- d) l'ammontare dell'eventuale compenso per gli amministratori e per i Sindaci, ove nominati;
- e) le modificazioni dello Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

### Art. 10

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da mandatari muniti anche di semplice delega ai sensi dell'art.2372 del C.C.

#### **Art.11**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, o da uno dei due amministratori scelto dall'assemblea.

In mancanza l'assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se del caso due scrutatori fra i soci ed i sindaci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea è redatto dal notaio.

Le funzioni del segretario possono essere svolte dallo stesso Presidente quando l'intero capitale sociale è detenuto da un unico soggetto, che è anche Amministratore unico e non sia stato nominato Sindaco.

#### **Art.12**

Le decisioni assembleari sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Dopo che il Presidente abbia constatato la legale costituzione dell'assemblea, questa non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto, o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Le deliberazioni sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art.13**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 3 (tre) membri o da due amministratori eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

#### **Art. 14**

Gli amministratori o l'Amministratore Unico restano in carica a tempo determinato o indeterminato, a secondo di quanto disposto all'atto della loro nomina, ovvero fino a revoca o dimissioni.

Per dimissioni di uno degli amministratori si intenderà dimissionario dalla carica l'intero Consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata per l'elezione del nuovo Consiglio.

#### **Art. 15**

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio, questo, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere, se lo ritiene, un Vice Presidente ed uno o più amministratori delegati ai quali in sede di nomina conferirà parte dei propri poteri.



Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 C.C. o non delegabili ai sensi di altre norme vigenti.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente ed amministratore delegato non sono incompatibili tra di loro.

Inoltre può eleggere un segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio.

Il consiglio di amministrazione delibererà con il metodo collegiale.

#### **Art.16**

Nel caso in cui sia stato eletto un Consiglio questi è convocato dal Presidente presso la sede sociale o nel luogo determinato nell'avviso di convocazione che deve essere redatto in forma di lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.) da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi, se nominati.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche per telegramma ventiquattro ore prima.

#### **Art.17**

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede salvo che il Consiglio sia composto di due membri, nel qual caso la proposta si intenderà respinta.

#### **Art. 18**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono raccolte in un verbale scritto in apposito libro; ciascun verbale deve riportare la firma di chi presiede la seduta e del segretario se esiste.

#### **Art. 19**

Le copie e gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, devono essere rilasciate in 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di ciascun socio o consigliere, per qualsiasi scopo.

#### **Art. 20**

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico sono investiti di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la delibera assembleare.

Qualora la società sia amministrata da due amministratori gli stessi, con firma tra loro disgiunta, potranno compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

Occorrerà la delibera assembleare e la firma congiunta di entrambi gli amministratori per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Per atti di straordinaria amministrazione a titolo esemplificativo si intendono;

- esame dei budget preventivi annuali;
- formulazione di linee di indirizzo di valenza politico - strategica nei confronti dell'organo amministrativo.

#### **Art.21**

La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Unico, ai due amministratori ed agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe ricevute.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico ed i due amministratori potranno nominare direttori e mandatari speciali con firma collettiva o individuale, determinandone i poteri e la retribuzione.

#### **Art.22**

In conformità all'art.7 legge n. 326/2003 in deroga al D.lgs. n. 472/97, le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, sono a carico della società la quale assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Art.23**

Sussistendone obbligo di legge, sarà nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, ai sensi dell'art. 2477 c.c..

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

L'organo di controllo potrà essere nominato anche al di fuori dei casi di obbligatorietà.

Qualora la nomina non sia obbligatoria si applica il secondo comma dell'art. 2397 del codice civile. L'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile, ove ammissibile ai sensi della vigente normativa.\*

#### **CONTROLLO ANALOGO**

##### **Art. 24**

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il Comune di Montedinove esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L..

In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico relazionerà al Comune di Montedinove sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta ovvero almeno:

- entro l'1 (uno) dicembre di ciascun anno, il Bilancio preventivo economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo di Sviluppo annuale della società, al Piano strategico di investimento ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito in esecuzione degli indirizzi e obiettivi forniti dal Comune. Il bilancio preventivo economico-finanziario, il piano operativo, il piano di investimenti e la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere

autorizzatorio e vincolante per la società e quindi obbligano quest'ultima a segnalare al Sindaco entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a quelle riportate nei suddetti documenti;

- entro il mese di aprile di ogni anno relazionerà circa i risultati del bilancio d'esercizio;

- entro il mese di luglio di ciascun anno la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società.

Il Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico costantemente relazionerà al Sindaco circa l'andamento della società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati.

Il Sindaco può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui servizi del proprio Comune, anche richiedendo copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

## RECESSO

### Art.25

Compete il diritto di recesso ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata viene spedita all'indirizzo della sede della società.

Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c..

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

## BILANCIO - UTILI

### Art.26

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla compilazione a norma di legge del bilancio annuale e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea.

Gli utili dell'esercizio vengono così ripartiti:

a) il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo a disposizione dei soci a titolo di dividendo salva la facoltà dell'assemblea di disporre a propria discrezione, sia costituendo delle riserve speciali, sia assegnandone una parte in qualsiasi altro modo.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

### Art.27

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In qualsiasi tempo o per qualsiasi causa avvenga lo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### **Art.28**

La risoluzione delle controversie che potessero insorgere tra i soci e la società o tra i soci in ordine alla società, ad eccezione soltanto di quelle per legge non compromettibili, sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

Il Presidente verrà nominato di comune accordo tra gli arbitri, entro dieci giorni dalla loro nomina o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno adito da uno degli arbitri.

Il collegio deciderà entro i successivi 90 (novanta) giorni secondo equità ed irrisolvemente, in conformità alla legge e nel rispetto della legge 5 gennaio 1994 n.25 e degli artt.34, 35 e 36 del comma 6 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Per le modificazioni del presente articolo sono richieste le maggioranze di cui all'art.34 comma 6 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### RECAPITI E COMUNICAZIONI

##### **Art.29**

Ai fini del presente Statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Nel Registro delle Imprese devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

##### **Art. 30**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

---

Oggetto: SOCIETA' MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL - MODIFICA STATUTO

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 63 in data 05-12-14 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

---

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Interessata  
DEL DUCA ANTONIO

---

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Interessata  
DEL DUCA ANTONIO

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
DEL DUCA ANTONIO

IL Segretario Comunale  
GRELLI DOTT. PIERLUIGI

-----  
Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000,n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
Addì 11-12-14

Il Segretario Comunale  
GRELLI DOTT. PIERLUIGI

-----  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 11-12-14 al 26-12-14 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, senza seguito di reclami;

[] E' stata comunicata, con lettera n. in data            ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del T.U. 18.08.2000 n. 267;

[] E' divenuta esecutiva il giorno 05-12-2014

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

[] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000.

Addì

Il Segretario Comunale  
GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL Presidente  
F.to DEL DUCA ANTONIO

IL Segretario Comunale  
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Della suastesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000,n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
Addì

Il Segretario Comunale  
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 11.12.2014 al 26.12.2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, senza seguito di reclami;

E' stata comunicata, con lettera n 408 in data 11.12.2014 ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del T.U. 18.08.2000 n. 267;

E' divenuta esecutiva il giorno 05-12-2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000.

Addì

Il Segretario Comunale  
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale



Il Segretario Comunale  
GRELLI DOTT. PIERLUIGI





----- **STATUTO** -----  
----- della Società -----  
----- **"MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L."** -----

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

**Art.1** -----

E' costituita una società a responsabilità limitata il cui unico socio è il Comune di Montedinove denominata **"MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L."** società in house. -----

**Art.2** -----

La società ha sede nel Comune di Montedinove all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese. -----

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze tanto in Italia che all'estero, determinandone le modalità e le forme di gestione e funzionamento. -----

**Art.3** -----

La finalità della società è quella di produrre beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Montedinove e di produrre servizi di interesse generale del Comune di Montedinove, ai sensi e nel rispetto della normativa di settore. -----

Pertanto la Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, nei limiti in cui siano riconducibili alle attività sopra enunciate, e precisamente: -----

- gestione integrata delle risorse energetiche; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: solare, idroelettrica, eolica, geotermica, biomassa, biomassa da vegetale, biomassa da rifiuti vegetali, biomassa secca, con particolare riferimento alla loro realizzazione, gestione ed attività connesse; -----
- gestione integrata dei servizi ambientali; -----
- realizzazione, messa in esercizio e gestione degli impianti tecnologici, che siano necessari o funzionali allo svolgimento delle attività sopra indicate; -----
- servizi sociali rivolti alla collettività; -----
- valorizzazione del patrimonio storico e culturale, delle tradizioni e degli usi del Comune di Montedinove, anche finalizzata all'attività di accoglienza turistica; -----
- salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento al territorio agricolo e boschivo anche mediante l'attività agricola, di forestazione e di frutticoltura svolta direttamente; -----
- gestione di impianti di distribuzione di carburanti; -----
- gestione e manutenzione di: -----
  - impianti di illuminazione pubblica e di calore; -----
  - impianti semaforici e di segnaletica luminosa; -----
  - strade e segnaletica orizzontale e verticale; -----
  - fontanelle e idranti; -----
  - impianti cimiteriali e funerari, scolastici e sportivi. -----

La Società può inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, qualsiasi attività comunque funzionale, connessa, complementare o affine a quelle sopraindicate quali quelle di gestione e manutenzione di impianti tecnologici, di studio, di consulenza di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari. Sono comunque escluse tutte quelle attività che la legge riserva a particolari tipi di società o

all'esercizio delle professioni liberali. -----

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune. -----

Nei limiti che sono indicati dalle norme vigenti in materia, la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale o utili per il suo conseguimento; potrà contrarre prestiti e mutui. Potrà altresì, sempre nei limiti previsti dalle norme in vigore, effettuare attività di compravendita di titoli in genere. -----

In ogni caso l'attività finanziaria non potrà concretizzarsi mai in contatti con il pubblico, nemmeno sporadici, né nell'erogazione del credito al consumo sotto qualsiasi forma. -----

**Art.4** -----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantata) e potrà essere anticipatamente sciolta ovvero prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTI SOCI - DOMICILIO DEI SOCI -----

**Art.5** -----

Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e può essere detenuto solo dal Comune di Montedinove. -----

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e crediti nonché mediante conferimento di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. -----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. -----

**Art. 6** -----

La partecipazione può essere detenuta dal solo Comune di Montedinove. -----

La partecipazione è intrasferibile. -----

La società può acquisire finanziamenti dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. -----

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -----

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 C. C. -----

**Art.7** -----

Il domicilio del socio, degli amministratori nonché, se esistenti, dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese competente. A tal fine il socio può comunicare agli amministratori anche il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo che deve aggiornare il registro delle Imprese con le indicazioni comunicate loro dal socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

ASSEMBLEE -----

#### **Art.8**

L'assemblea è investita di tutti i poteri ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea sarà convocata per l'approvazione del bilancio, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ovvero laddove eventuali modifiche del codice civile o di leggi in materia fiscale lo consentano.

Essa sarà convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Le assemblee potranno essere tenute anche al di fuori della sede sociale, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art.9**

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito al socio e da esso ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purchè sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve fissare il luogo, il giorno e l'ora della seduta e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può anche indicare il giorno della seconda convocazione entro i limiti di legge, per il caso che la prima adunanza non riuscisse valida.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Sono riservate alla competenza del socio:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, la nomina e/o la revoca degli amministratori nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di scelta di tale organo amministrativo;
- b) la nomina, nei casi previsti dalla legge dei sindaci;
- d) l'ammontare dell'eventuale compenso per gli amministratori e per i Sindaci, ove nominati;
- e) le modificazioni dello Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Art. 10**

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da mandatarî muniti anche di semplice delega ai sensi dell'art.2372 del C.C.

#### **Art.11**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, o da uno dei due amministratori scelto dall'assemblea. -----

In mancanza l'assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se del caso due scrutatori fra i soci ed i sindaci. -----

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea è redatto dal notaio. -----

Le funzioni del segretario possono essere svolte dallo stesso Presidente quando l'intero capitale sociale è detenuto da un unico soggetto, che è anche Amministratore unico e non sia stato nominato Sindaco. -----

#### **Art.12** -----

Le decisioni assembleari sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. -----

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea. -----

La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale,fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. -----

Dopo che il Presidente abbia constatato la legale costituzione dell'assemblea,questa non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto, o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza. -----

Le deliberazioni sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. -----

#### **AMMINISTRAZIONE** -----

#### **Art.13** -----

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 3 (tre) membri o da due amministratori eletti dall'assemblea dei soci. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci. -----

#### **Art. 14** -----

Gli amministratori o l'Amministratore Unico restano in carica a tempo determinato o indeterminato, a secondo di quanto disposto all'atto della loro nomina, ovvero fino a revoca o dimissioni. -----

Per dimissioni di uno degli amministratori si intenderà dimissionario dalla carica l'intero Consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata per l'elezione del nuovo Consiglio. -----

#### **Art. 15** -----

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio, questo, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere, se lo ritiene, un Vice Presidente ed uno o più amministratori delegati ai quali in sede di nomina conferirà parte dei propri poteri. -----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 C.C. o non delegabili ai sensi di altre norme vigenti. -----

Le cariche di Presidente, Vice Presidente ed amministratore delegato non sono incompatibili tra di loro. -----

Inoltre può eleggere un segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio. -----

Il consiglio di amministrazione delibererà con il metodo collegiale. -----

#### **Art.16** -----

Nel caso in cui sia stato eletto un Consiglio questi è convocato dal Presidente presso la sede sociale o nel luogo determinato nell'avviso di convocazione che deve essere redatto in forma di lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.) da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi, se nominati. -----

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche per telegramma ventiquattro ore prima. -----

#### **Art.17** -----

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. -----

In caso di parità prevale il voto di chi presiede salvo che il Consiglio sia composto di due membri, nel qual caso la proposta si intenderà respinta. -----

#### **Art. 18** -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono raccolte in un verbale scritto in apposito libro; ciascun verbale deve riportare la firma di chi presiede la seduta e del segretario se esiste. -----

#### **Art. 19** -----

Le copie e gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea,devono essere rilasciate in 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di ciascun socio o consigliere, per qualsiasi scopo. -----

#### **Art. 20** -----

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico sono investiti di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la delibera assembleare. -----

Qualora la società sia amministrata da due amministratori gli stessi, con firma tra loro disgiunta, potranno compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. -----

Occorrerà la delibera assembleare e la firma congiunta di entrambi gli amministratori per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. -----

Per atti di straordinaria amministrazione a titolo esemplificativo si intendono: -  
- esame dei budget preventivi annuali; -----  
- formulazione di linee di indirizzo di valenza politico - strategica nei confronti dell'organo amministrativo. -----

#### **Art.21** -----

La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Unico, ai due amministratori ed agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe ricevute. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico ed i due amministratori potranno nominare direttori e mandatari speciali con firma collettiva o individuale, determinandone i poteri e la retribuzione. -----

**Art.22** -----

In conformità all'art.7 legge n. 326/2003 in deroga al D. Lgs. n. 472/97, le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, sono a carico della società la quale assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. -----

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave. -----

**ORGANO DI CONTROLLO** -----

**Art.23** -----

Sussistendone obbligo di legge, sarà nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, ai sensi dell'art. 2477 c.c.. -----

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni. -----

L'organo di controllo potrà essere nominato anche al di fuori dei casi di obbligatorietà. Qualora la nomina non sia obbligatoria si applica il secondo comma dell'art. 2397 del codice civile. L'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile, ove ammissibile ai sensi della vigente normativa. -----

**CONTROLLO ANALOGO** -----

**Art. 24** -----

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il Comune di Montedinove esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. -----

Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L.. -----

In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico relazionerà al Comune di Montedinove sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta ovvero almeno: -----

- entro l'1 (uno) dicembre di ciascun anno, il Bilancio preventivo economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo di Sviluppo annuale della società, al Piano strategico di investimento ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successiva approvazione. Il Piano Operativo è costruito in esecuzione degli indirizzi e obiettivi forniti dal Comune. Il bilancio preventivo economico-finanziario, il piano operativo, il piano di investimenti e la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vincolante per la società e quindi obbligano quest'ultima a segnalare al Sindaco entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a quelle riportate nei suddetti documenti; -----

*Verifica  
Eugenio*



- entro il mese di aprile di ogni anno relazionerà circa i risultati del bilancio d'esercizio; -----

- entro il mese di luglio di ciascun anno la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società. -----

Il Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico costantemente relazionerà al Sindaco circa l'andamento della società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati. -----

Il Sindaco può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui servizi del proprio Comune, anche richiedendo copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci. -----

## RECESSO -----

### Art. 25 -----

Compete il diritto di recesso ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima. -----

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata viene spedita all'indirizzo della sede della società. -----

Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. ----

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. -----

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c.. -----

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci. ----

## BILANCIO - UTILI -----

### Art.26 -----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. -----

L'organo amministrativo provvede alla compilazione a norma di legge del bilancio annuale e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea. -----

Gli utili dell'esercizio vengono così ripartiti: -----

a) il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

b) il residuo a disposizione dei soci a titolo di dividendo salva la facoltà dell'assemblea di disporne a propria discrezione, sia costituendo delle riserve speciali, sia assegnandone una parte in qualsiasi altro modo. -----

## SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' -----

**Art.27** -----  
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----  
In qualsiasi tempo o per qualsiasi causa avvenga lo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. -----

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

**Art.28** -----  
La risoluzione delle controversie che potessero insorgere tra i soci e la società o tra i soci in ordine alla società, ad eccezione soltanto di quelle per legge non compromettibili, sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno. -----  
Il Presidente verrà nominato di comune accordo tra gli arbitri, entro dieci giorni dalla loro nomina o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno adito da uno degli arbitri. -----  
Il collegio deciderà entro i successivi 90 (novanta) giorni secondo equità ed irritualmente, in conformità alla legge e nel rispetto della legge 5 gennaio 1994 n. 25 e degli artt.34, 35 e 36 del comma 6 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5. -----  
Per le modificazioni del presente articolo sono richieste le maggioranze di cui all'art. 34 comma 6 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5. -----

**DISPOSIZIONI GENERALI** -----

**RECAPITI E COMUNICAZIONI** -----

**Art.29** -----  
Ai fini del presente Statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese. -----  
Nel Registro delle Imprese devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail. -----  
Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Registro delle Imprese. -----  
Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra. -----  
Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta. -----  
**Art. 30** -----  
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti. -----

*V. A. E. g. e*  
*Reg. per l'iscrizione*

